

in fusili su 17,30 del 9.2.17

comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 223/2006, del D.L. n. 223/2006 convertito con L. n. 248/2006, la sostituzione temporanea alla guida dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi è contemplata secondo le modalità previste dal l'art. 10 della L. n. 21/1992 e s.m.i.. In ogni caso gli stessi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 5, escluso il caso di cui al punto e), e 6 per quanto compatibili in base alla normativa vigente.

2. La sostituzione di un erede minore del titolare di licenza taxi è ammessa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 21/1992, fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. La sostituzione alla guida è ammessa esclusivamente in favore dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento della licenza taxi e deve essere preventivamente comunicata al Comune. Nella stessa l'interessato dichiara l'esistenza delle cause di cui al comma 1 e nomina il sostituto alla guida, indicando la tipologia di rapporto intercorrente con lo stesso. Alla dichiarazione è allegata, a pena di irricevibilità, copia del titolo di lavoro in conformità alla vigenti norme. Copia della dichiarazione di cui al presente comma, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è esibita dal sostituto alla guida su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

4. Il sostituto svolge il lavoro all'interno del turno assegnato al titolare di licenza secondo le specifiche modalità di impiego concordate tra categoria e AC nell'ambito dello svolgimento dei turni integrativi.

comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 223/2006, del D.L. n. 223/2006 convertito con L. n. 248/2006, la sostituzione temporanea alla guida dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi è contemplata secondo le modalità previste dal l'art. 10 della L. n. 21/1992 e s.m.i.. In ogni caso gli stessi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 5, escluso il caso di cui al punto e), e 6 per quanto compatibili in base alla normativa vigente.

2. La sostituzione di un erede minore del titolare di licenza taxi è ammessa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 21/1992, fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. La sostituzione alla guida è ammessa esclusivamente in favore dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento della licenza taxi e deve essere preventivamente comunicata al Comune. Nella stessa l'interessato dichiara l'esistenza delle cause di cui al comma 1 e nomina il sostituto alla guida, indicando la tipologia di rapporto intercorrente con lo stesso. Alla dichiarazione è allegata, a pena di irricevibilità, copia del titolo di lavoro in conformità alla vigenti norme. Copia della dichiarazione di cui al presente comma, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è esibita dal sostituto alla guida su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

**(modifica comma 4). Il sostituto svolge la propria attività nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato al titolare di licenza di taxi secondo i turni stabiliti dall'Autorità Comunale.**

#### OSSERVAZIONI

Il comma 4 dell'art. 7 va eliminato o modificato.



	<p>perchè il Comune di Pisa, nel Regolamento, consente agli Uffici comunali di eliminare i "turni integrativi". Nel comma che si chiede di modificare o sopprimere, infatti, il Comune intende, in maniera subdola, infatti, limitare il lavoro dei sostituti alla guida solo se c'è turno integrativo e solo se le categorie lo vorranno.</p>
<p><b>Articolo 8 Collaborazione alla guida</b></p> <p>1. I titolari di licenza o autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico non di linea possono avvalersi, nello svolgimento della propria attività, del coniuge, di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo, in qualità di collaboratori familiari, ai sensi dell'articolo 230bis del Codice Civile. La qualità di collaboratore familiare deve essere comprovata mediante iscrizione all'I.N.P.S. e INAIL.</p> <p>2. In ogni caso, i collaboratori familiari devono essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 5, escluso il caso di cui al punto e), e 6 per quanto compatibili in base alla normativa vigente</p> <p>3. La collaborazione alla guida è soggetta a previa dichiarazione di inizio di attività ai sensi degli articoli 58 e 59 della Legge Regionale n. 9/1995 da parte del titolare della licenza o autorizzazione.</p> <p>Nella dichiarazione l'interessato nomina il collaboratore, indicando la tipologia di rapporto familiare intercorrente con lo stesso. Copia della dichiarazione di cui al presente comma, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è esibita dal collaboratore alla guida su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.</p>	<p><b>Articolo 8 Collaborazione alla guida</b></p> <p>1. I titolari di licenza o autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico non di linea possono avvalersi, nello svolgimento della propria attività, del coniuge, di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo, in qualità di collaboratori familiari, ai sensi dell'articolo 230bis del Codice Civile. La qualità di collaboratore familiare deve essere comprovata mediante iscrizione all'I.N.P.S. e INAIL.</p> <p>2. In ogni caso, i collaboratori familiari devono essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 5, escluso il caso di cui al punto e), e 6 per quanto compatibili in base alla normativa vigente</p> <p>3. La collaborazione alla guida è soggetta a previa dichiarazione di inizio di attività ai sensi degli articoli 58 e 59 della Legge Regionale n. 9/1995 da parte del titolare della licenza o autorizzazione.</p> <p>Nella dichiarazione l'interessato nomina il collaboratore, indicando la tipologia di rapporto familiare intercorrente con lo stesso. Copia della dichiarazione di cui al presente comma, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è esibita dal collaboratore alla guida su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.</p> <p><u>(aggiungere comma 4).</u></p> <p><u>Il collaboratore svolge il lavoro all'interno nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno</u></p>



	<p><u>assegnato al titolare di licenza di taxi secondo i turni stabiliti dall'Autorità Comunale.</u></p> <p><b><u>OSSERVAZIONI</u></b></p> <p>Come sopra detto, il Comune di Pisa non fissa limitazioni di turni al collaboratore familiare, che sono gli unici soggetti che vuole favorire invece di equipararli ai lavoratori dipendenti, creando una disparità di trattamento anacronistica basata sul legame di parentela. Il collaboratore deve lavorare nel turno ordinario ed in quello integrativo al pari del sostituto, e quindi il comma inserito è uguale alla modifica proposta dal comma 4° dell'art. 7.</p>
<p><b>PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI</b></p> <p><b>Articolo 13 - Numero delle licenze e/o autorizzazioni</b></p> <p>La Giunta Comunale stabilisce il numero delle licenze e/o autorizzazione per i servizi pubblici non di linea rilasciabili sul territorio comunale, sentita l'apposita Commissione Consultiva.</p> <p>2.La Giunta Comunale può inoltre, ai sensi dell'art. 6, lettera b) Legge n. 248/2006, solo per quanto riguarda il servizio taxi, bandire concorsi straordinari, individuando in caso di eccedenze delle domande rispetto ai titoli disponibili, le modalità selettive previste dall'art. 18 del regolamento comunale dei servizi pubblici di trasporto non di linea , conformi alla programmazione numerica vigente, oppure in deroga qualora la programmazione manchi o non sia ritenuta idonea ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti essenziali richiesti dall'art. 6 della legge n.</p>	<p><b>PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI</b></p> <p><b>(modifiche) Articolo 13 - Numero delle licenze e/o autorizzazioni</b></p> <p><b><u>(modifica comma 1). Il Consiglio Comunale (sopprimere La Giunta Comunale)</u></b> stabilisce il numero delle licenze e/o autorizzazione per i servizi pubblici non di linea rilasciabili sul territorio comunale, sentita l'apposita Commissione Consultiva.</p> <p><b><u>(modifica comma 2). La Giunta Comunale, in base alla programmazione prevista dal Consiglio Comunale.</u></b> può inoltre, ai sensi dell'art. 6, lettera b) Legge n. 248/2006, solo per quanto riguarda il servizio taxi, bandire concorsi straordinari, individuando in caso di eccedenze delle domande rispetto ai titoli disponibili, le modalità selettive previste dall'art. 18 del regolamento comunale dei servizi pubblici di trasporto non di linea , conformi alla programmazione numerica vigente, oppure in deroga qualora la programmazione manchi o non sia ritenuta idonea ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove</p>



21/1992. In caso di rilascio di licenze a titolo oneroso, i proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80% tra i titolari di licenza taxi del Comune; la restante parte degli introiti potrà essere utilizzata dal Comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari.

3. La Giunta Comunale stabilisce il numero delle licenze rilasciabili per il servizio di taxi e le autorizzazioni per il servizio di N.C.C., sentita la Commissione Consultiva.

licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti essenziali richiesti dall'art. 6 della legge n. 21/1992. In caso di rilascio di licenze a titolo oneroso, i proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80% tra i titolari di licenza taxi del Comune; la restante parte degli introiti potrà essere utilizzata dal Comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari.

**(modific comma 3). Il Consiglio Comunale (sopprimere La Giunta Comunale)** stabilisce il numero delle licenze rilasciabili per il servizio di taxi e le autorizzazioni per il servizio di N.C.C., sentita la Commissione Consultiva.

#### **OSSERVAZIONI**

L'art. 5 della legge 21/92, prevede:  
"Competenze comunali"

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:

- a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
- b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
- c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
- d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente."

Ormai la giurisprudenza amministrativa consolidata ritiene che debba intendersi la competenza comunale come riferita al massimo organismo rappresentativo e cioè il consiglio comunale e non la giunta. Quindi deve essere indicato il



	Consiglio Comunale e non la Giunta.
<p><b>Articolo 18- Criteri di valutazione e titoli preferenziali</b></p> <p>La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.</p> <p>Nel rispetto delle proporzioni di seguito definite il bando stabilirà l'entità del punteggio da assegnare alla valutazione complessiva del candidato.</p> <p>Il punteggio riservato ai titoli non potrà essere superiore a 1/3 di quello complessivo mentre non è ritenuto idoneo e pertanto non verrà scritto in graduatoria chi non abbia conseguito nella prova d'esame un punteggio pari ad almeno alla metà più uno del restante punteggio massimo riservato alla prova d'esame ( 2/3 della valutazione complessiva).</p> <p>Nel bando di concorso si provvede a definire il punteggio massimo e di dettaglio per i seguenti titoli preferenziali: a) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione, per periodi di servizio prestati in qualità di titolare di licenza o di autorizzazione presso altri Comuni, o di collaboratore familiare, o di sostituto, legittimato con atto formale, alla guida di titolare di licenza o se dipendente di azienda privata che esercita trasporto di persone in conto terzi a mezzo di veicoli M1, NCC e/o taxi ( integrazione della Commissione consultiva del 5 dicembre);</p> <p>b) iscrizione ai centri per l'impiego o analoga modalità in vigore che ne attesti la qualità di disoccupati alla data del 31/12 e che tale condizione risulti da almeno 4 mesi antecedenti alla data di uscita del bando;</p> <p>c) non essere mai incorso in infrazioni</p>	<p><b>Articolo 18- Criteri di valutazione e titoli preferenziali</b></p> <p><u>(parziale modifica)</u> La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.</p> <p>Nel rispetto delle proporzioni di seguito definite il bando stabilirà l'entità del punteggio da assegnare alla valutazione complessiva del candidato.</p> <p>Il punteggio riservato ai titoli non potrà essere superiore a <u>1/2</u> di quello complessivo mentre non è ritenuto idoneo e pertanto non verrà scritto in graduatoria chi non abbia conseguito <u>un punteggio pari ad almeno il 40 % del punteggio totale (titoli ed esame).</u></p> <p>Nel bando di concorso si provvede a definire il punteggio massimo e di dettaglio per i seguenti titoli preferenziali <u>secondo l'ordine di maggiore preferenza:</u></p> <p><u>(modifica integrale a) l'anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione, per periodo prestato in qualità di titolare di licenza presso altri Comuni, o di sostituto alla guida di titolare di licenza legittimato con atto formale, per un periodo di almeno 6 mesi con punteggio proporzionale all'anzianità di servizio fino a 5 anni di attività</u></p> <p>b) iscrizione ai centri per l'impiego o analoga modalità in vigore che ne attesti la qualità di disoccupati alla data del 31/12 e che tale condizione risulti da almeno 4 mesi antecedenti alla data di uscita del bando;</p> <p>c) non essere mai incorso in infrazioni alle norme sul codice della strada che comportino sanzioni da essere iscritte</p>



<p>avvalendosi, a tale fine, degli uffici comunali, promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti, segnala problemi e formula proposte alla Commissione Regionale Consultiva di cui all'articolo 2 della L.R. 6 settembre 1993 n° 67. 3. La Commissione è tenuta a rendere i pareri richiesti entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la Commissione abbia manifestato esigenze istruttorie, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 4. Nel caso in cui la Commissione abbia manifestato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 3 può essere interrotto per una sola volta ed il parere deve essere definitivamente reso entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori richiesti.</p>	<p>comunali, promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti, segnala problemi e formula proposte alla Commissione Regionale Consultiva di cui all'articolo 2 della L.R. 6 settembre 1993 n° 67. 3. La Commissione è tenuta a rendere i pareri richiesti entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la Commissione abbia manifestato esigenze istruttorie, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 4. Nel caso in cui la Commissione abbia manifestato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 3 può essere interrotto per una sola volta ed il parere deve essere definitivamente reso entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori richiesti.</p>
<p><b>Articolo 31 - Turni, orari del servizio di taxi ed acquisizione della corsa</b></p> <p>1. Il servizio di taxi si esplica nell'arco delle ventiquattro ore.</p> <p>2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio determinati dall'Amministrazione comunale. E' consentito scambiare il proprio turno di servizio con altro operatore titolare di licenza, previa comunicazione alla competente struttura comunale in forma scritta e certificata, prima dell' inizio del servizio. 3. E' obbligatorio il riposo fra il termine di un turno e l'inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a sei ore. 4. E' altresì obbligatorio il riposo dopo il termine del turno di notte. 5. Per motivi di salute o per gravi situazioni familiari, documentati possono essere consentiti temporanei turni speciali. 6. Particolari</p>	<p><b>Articolo 31 - Turni, orari del servizio di taxi ed acquisizione della corsa</b></p> <p>1. Il servizio di taxi si esplica nell'arco delle ventiquattro ore.</p> <p><u>(modifica comma 2).</u> I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio determinati dall'Amministrazione comunale <u>che non potrà comunque stabilire un termine per il turno di lavoro inferiore a minimo nove ore per turno fatta eccezione per il turno di riposo settimanale e per quello notturno, e non potrà sopprimere il turno integrativo.</u></p> <p>E' consentito scambiare il proprio turno di servizio con altro operatore titolare di licenza, previa comunicazione alla competente struttura comunale in forma scritta e certificata, prima dell' inizio del servizio. 3. E' obbligatorio il riposo fra il termine di un turno e l'inizio del</p>



	<p>in uno stazionamento "riservato" e non ricevere le corse degli altri utenti, queste licenze effettuerebbero meno di 1 corsa al mese del tutto ingiustificatamente.</p> <p>Articolo importantissimo che pone dei limiti all'amministrazione comunale in fatto di inserimento di specifiche tecniche che rendono inutile o antieconomica la licenza di taxi nei confronti di soggetti con ridotta capacità di deambulazione. In passato questo punto è stato oggetto di contenziosi, perchè si pretendeva quasi di trasformare il taxi in una ambulanza o in un mezzo da servizio sociale dedicata solo al trasporto di persone con gravissime disabilità, il che evidentemente rendeva impossibile immaginare anche una minima e decente redditività di questo tipo di licenza. Questo articolo è perfettibile in sede di bando.</p>
<p><b>Articolo 48 – Composizione e nomina</b></p> <p>1. Il Comitato è nominato dal Sindaco ed è composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dal dirigente dell'Ufficio Attività Produttive, o suo delegato, che lo presiede;</li> <li>b) dal dirigente dell'Ufficio Mobilità e Trasporto Pubblico, o suo delegato;</li> <li>c) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;</li> <li>d) da un rappresentante delle organizzazioni della categoria dei tassisti maggiormente rappresentative secondo i criteri di rappresentanza stabiliti dalla locale Camera di Commercio;</li> <li>e) da un rappresentante per ogni consorzio di servizio centralizzato di taxi e i due rappresentanti di categoria già indicati all'art. art 22 comma 2 lett. C;</li> <li>f) da un rappresentante delle associazioni degli utenti.</li> </ul> <p>2. Possono partecipare ai lavori del</p>	<p><b>Articolo 48 – Composizione e nomina</b></p> <p>1. Il Comitato è nominato dal Sindaco ed è composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dal dirigente dell'Ufficio Attività Produttive, o suo delegato, che lo presiede;</li> <li>b) dal dirigente dell'Ufficio Mobilità e Trasporto Pubblico, o suo delegato;</li> <li>c) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;</li> </ul> <p><u><b>(eliminare -d- ossia la nomina di un rappresentante di categoria ad opera della Camera di Commercio)</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e) da un rappresentante per ogni consorzio di servizio centralizzato di taxi e <u><b>i tre rappresentanti</b></u> di categoria già indicati all'art. art 22 comma 2 lett. C;</li> <li>f) da un rappresentante delle associazioni degli utenti.</li> </ul> <p>2. Possono partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, gli assessori delegati alle Attività Produttive</p>